

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
-Provincia di Venezia-

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE
RELAZIONI SINDACALI

Si recepisce, quale premessa al presente accordo, il dettato del CCNL sull'argomento (Titolo II - Capo I - artt. 3 - 4 - 5 - 6)

In particolare, al fine di garantire corrette relazioni sindacali tra le parti, si conviene quanto segue:

- 1) Vengono assicurati gli spazi di contrattazione decentrata per le materie previste dal CCNL e comunque su tutte le materie attinenti il personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2) L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni entro 15 giorni ogni qualvolta le stesse ne facciano richiesta. Tale termine potrà essere più breve per motivi di particolare urgenza.
- 3) Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
- 4) Di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa. Lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti le delegazioni trattanti.
- 5) Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo.
- 6) Gli accordi sottoscritti verranno recepiti con atto dell'organo competente entro 15 giorni o, oltre tale termine, nella prima riunione utile.
- 7) Nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione o dai dirigenti riguardanti materie oggetto di contrattazione espressamente indicate dall'art. 5 comma 3 del CCNL, devono essere indicati i pareri delle OO.SS., come risultanti dai verbali degli incontri.
- 8) In attesa che si pervenga alla elezione delle R.S.U., il relativo ruolo all'interno della delegazione trattante di parte sindacale è ricoperto dai delegati aziendali delle organizzazioni sindacali rappresentante nell'Ente.

Si recepiscono inoltre nel presente accordo gli artt. 7-8-9-10-11 del CCNL, come di seguito specificato, nonché gli artt. 12 (nel testo modificato dal recente accordo OO.SS. - ARAN) e 13:

INFORMAZIONE PREVENTIVA

Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all'efficienza dei servizi, l'Ente garantisce una costante e preventiva informazione alle OO.SS., su tutto cio' che riguarda il personale , e piu' precisamente:

articolazione dell'orario, criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche, produttivita' degli uffici, stato dell'occupazione, criteri generali di riorganizzazione degli uffici, programmazione della mobilita', organizzazione del lavoro, trasformazione dei servizi pubblici (ex art. 22 e seguenti Legge 142/1990), parametri relativi alla qualita' e produttivita' dei servizi e dei rapporti con l'utenza, documenti di bilancio relativi alle spese per il personale , igiene e sicurezza nel posto di lavoro D.Lgs 626/1994.

L'Amministrazione fornira' questa costante e preventiva informazione alle OO.SS. firmatarie della presente intesa mediante l'invio di:

1. atti e provvedimenti riguardanti il personale ed il funzionamento dei servizi preventivamente o contestualmente all'adozione degli stessi;
2. provvedimenti o comunicazioni degli organi tutori o superiori su tutte le materie afferenti il personale e riguardanti gli atti deliberativi e no;
3. atti e ordini di servizio dei dirigenti sulle materie sopra elencate;
4. tutti gli atti di cui ai precedenti punti saranno forniti gratuitamente.

L'informazione preventiva potra' essere attuata anche mediante conferenze di servizio tra l'Amministrazione ed OO.SS. ogni qualvolta una delle parti ne ravvisi la necessita'. Dette conferenze riguarderanno l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione riguardera' anche le proposte relative agli obiettivi ed ai programmi di sviluppo, ai piani di intervento e di investimento.

INFORMAZIONE SUCCESSIVA

Sulle seguenti materie, con la stessa procedure inerente l'informazione preventiva, verra' fornita, successivamente all'adozione degli atti ed ai relativi risultati, una costante e puntuale informazione:

distribuzione complessiva dei carichi di lavoro, programmi di formazione del personale, mobilita' interna ed esterna, distribuzione del fondo di produttivita', introduzione di nuove tecnologie, servizi sociali in favore del personale.

ESAME

Ogni qualvolta una delle parti trattanti richiederà, in forma scritta, un incontro sulle seguenti materie:

- articolazione dell'orario;
- articolazione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
- verifica periodica della produttività degli uffici;

Si fisserà, entro le 48 ore successive alla richiesta, un momento di incontro per l'esame delle stesse.

Durante i 15 giorni previsti per la verifica di tali materie, l'Amministrazione e le OO.SS. non adotteranno provvedimenti e iniziative conflittuali sulle stesse.

Alla conclusione dell'esame si provvederà a stendere uno specifico verbale di accordo.

CONSULTAZIONE

Nelle materie previste dal CCNL l'Amministrazione provvede all'acquisizione del parere delle OO.SS. trattanti successivamente ad una adeguata informazione in merito.

Per quanto concerne il puntuale adempimento ed il rispetto dei tempi previsti nella presente intesa, l'Amministrazione, attraverso i responsabili dei servizi interessati, provvederà, entro 15 giorni dalla stipula del presente accordo, a dare disposizione scritta agli uffici competenti (es.: invio copie alle OO.SS., stesura dei verbali, comunicazioni varie, ecc.)

Le parti convengono, per una migliore economia dei tempi di confronto, di predisporre opportune commissioni paritetiche, tra rappresentanze sindacali e funzionari dell'Ente, propedeutiche alla riunione politica di intesa sui singoli argomenti.

A fronte della pesante contrazione dei permessi sindacali retribuiti disponibili, si conviene che il tempo impiegato dai componenti le commissioni paritetiche per lo svolgimento delle relative sedute e delle sedute di trattativa con eventuale sigla finale qualora rientri nell'orario di servizio, sarà retribuito e non verrà computato all'interno del monte ore dei permessi sindacali retribuiti.

La parte pubblica si impegna a coinvolgere in processi formativi tutto il personale dell'Ente.

PERMESSI SINDACALI.

Si recepisce nel presente accordo la recente normativa in tema di aspettative e permessi sindacali, ed in particolare:

- **Permessi sindacali retributivi.**

Il monte ore annuale dei permessi sindacali retribuiti e' calcolato moltiplicando la quota spettante per ciascun dipendente (0,70 ore = 42') per il numero dei dipendenti in ruolo a tempo indeterminato al 31 dicembre dell'anno precedente; il 10% di tale monte ore deve essere distribuito in parti uguali tra le OO.SS. rappresentate nell'Ente, mentre la rimanenza deve essere attribuita alle OO.SS. in proporzione al grado di rappresentativita' delle stesse, calcolato in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante al 31 gennaio dell'anno in corso.

- Permessi sindacali non retribuiti.

Essi possono essere fruiti oltre il monte ore sopracitato, con il limite mensile delle 4 giornate lavorative (ed in ogni caso delle 24 ore lavorative) per particolari impegni di natura sindacale.

A riguardo dei permessi sindacali non retribuiti, al fine di rendere effettivamente possibile e non penalizzante l'utilizzo degli stessi da parte dei lavoratori interessati, il presente accordo stabilisce che la relativa retribuzione sara' anticipata dall'Ente, che mensilmente richiedera' il rimborso della cifra lorda alle rispettive OO.SS.

Si concorda inoltre che , qualora il dirigente sindacale aziendale sia anche membro di organismi sindacali sovraaziendali, al fine di permettere la reale frequenza alle sedute di tali organismi, il limite delle 24 ore mensili di permesso sindacale non retribuito venga portato a 48 ore.

ASSEMBLEE SINDACALI.

Si recepisce nel presente accordo la normativa in materia, rimasta inalterata, che fissa in 12 ore annue la quota oraria disponibile per assemblee sindacali retribuite.

L'Amministrazione si impegna a concedere gratuitamente, l'utilizzo di locali idonei per riunioni di carattere sindacale su richiesta anche verbale, dalle OO.SS. e a realizzare appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unita' produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, Art. 25 Statuto dei Lavoratori Legge 300/1970.

Delegaz. trattante parte pubblica



Delegaz. trattante parte sindacale

